



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 20 MARZO 2012 N. 72

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MARZO 2012, N. 72

PRESIEDE IL PRESIDENTE **VITTORIANO SOLAZZI**Consigliere segretario **Franca Romagnoli***Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.*

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **RELAZIONE N. 12/12** della VI^a Commissione assembleare permanente in ordine alla **“Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di “Allarme rapido – early warning” ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione Europea e sul funzionamento dell'Unione Europea – proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) – COM (2011) 874 def.”**

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, al consigliere Cardogna, comunica che, in merito all'argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una **proposta di risoluzione** a firma dei consiglieri Cardogna, Trenta, Bugaro, Busilacchi, Sciapichetti e **la pone in votazione**. **L'Assemblea legislativa approva la proposta di risoluzione**, nel testo che segue:



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 20 MARZO 2012 N. 72


“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTI

- la legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che disciplina all'articolo 5 la partecipazione delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- l'art. 12 del trattato sull'Unione europea, che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura di “early warning”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da essi adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà;
- l'art. 6 del Protocollo sopra richiamato, che prevede espressamente il coinvolgimento dei Parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
- la propria Risoluzione sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona, approvata l'8 giugno 2010;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - COM 2011 874 def;

PREMESSO che

- il principio di sussidiarietà, enunciato dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri, stabilendo, in particolare, che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 20 MARZO 2012 N. 72

l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”;

- la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;

VALUTATA

- la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo oggetto della presente Risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'art. 5 del trattato UE, con particolare riguardo al ruolo che la Regione assume nell'ambito del partenariato con i soggetti gestori delle aree protette, con gli enti parco e in generale con tutte le istanze dell'associazionismo ambientalista che hanno assunto nel tempo una funzione di grande rilievo nell'ambito della corretta ed efficace gestione dei fondi LIFE;
- l'importanza che il programma LIFE riveste nell'opera di sostegno dell'ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità, dal momento che ha caratterizzato da venti anni a questa parte l'azione europea in materia di tutela dell'ambiente;

formula la seguenti osservazioni

a) Considerando n. 14 della proposta di regolamento – ruolo delle foreste per l'ambiente e per il clima

Il considerando n. 14 sottolinea il legame tra le foreste e l'ambiente e il clima, in particolare per ciò che riguarda la tutela della biodiversità, l'acqua, il suolo e la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici. Per questi motivi, si reputa opportuno che la nuova proposta di programma LIFE costituisca anche “il quadro di riferimento per il supporto delle azioni ambientali e climatiche associate a boschi e suolo”. Questa sinergia non è esplicitata nella elencazione degli obiettivi specifici associati a ciascun settore prioritario di azione (articoli 9 - 16). Pertanto, si ritiene necessario proporre una integrazione in questo senso, che renda concreto l'auspicio contenuto nelle premesse della proposta;

b) Art. 8, complementarietà

Coerentemente con l'approccio integrato che caratterizza la nuova programmazione 2014 – 2020, il Quadro strategico comune previsto dalla proposta di regolamento sulle disposizioni comuni è l'atto che garantisce il coordinamento tra il programma LIFE e i programmi a valere sui fondi di



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 20 MARZO 2012 N. 72

sviluppo regionale. Per rafforzare anche una complementarietà con gli strumenti di programmazione specifici del settore dell'ambiente, sarebbe opportuno prevedere che l'art. 8, paragrafo 3, contenesse un riferimento espresso anche ai Piani di azione degli habitat prioritari previsti dalla direttiva 92/43/Cee;

c) Art. 19, Criteri di ammissibilità di progetti

L'articolo 19 stabilisce al paragrafo 3, che "i progetti integrati di cui all'art. 18 lettera d) associano, ove opportuno, le parti interessate"; al riguardo, si reputa opportuno prevedere un coinvolgimento maggiore del partenariato, in particolare dell'associazionismo ambientalista, a garanzia di una più efficace realizzazione dei progetti medesimi;


d) Art. 20, Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti

Il paragrafo 1 dell'art. 20 disciplina i tassi di cofinanziamento nella misura del 70 % elevabile ad 80% nel caso di progetti integrati e di progetti preparatori. Per quanto riguarda i progetti integrati, si ritiene opportuno prevedere un aumento di questo tasso almeno all'85%, soprattutto in relazione a quei progetti che riguardano territori interessati dalla presenza di Siti natura 2000, in cui è obbligatoria la redazione di un Piano di azione (PAF, Prioritised Action Framework).

Al paragrafo 2 dell'art. 20 si afferma che l'IVA non è considerata un costo ammissibile a cofinanziamento. Al riguardo, si rileva quanto già osservato in merito alla proposta di regolamento che modifica il regolamento Ce 1685 del 2005 circa la necessità di riconsiderare questa scelta operata dalla Commissione europea e confermata nelle proposte di regolamento per la nuova programmazione dei fondi europei 2014 - 2020. La non ammissibilità delle spese sostenute a titolo di IVA aggrava le procedure di realizzazione degli interventi. Questa considerazione vale, in particolare, per gli ordinamenti giuridici come quello italiano, in virtù del quale l'IVA è un costo non recuperabile da soggetti diversi dalle imprese, soggetti che, viceversa, contribuiscono in modo determinante al conseguimento degli obiettivi di LIFE e che sarebbero pesantemente penalizzati se la proposta della Commissione fosse mantenuta;

e) Art. 26, Assistenza tecnica ed amministrativa – spese ammissibili

L'articolo 26 disciplina in modo generico la possibilità che il programma LIFE cofinanzi le spese amministrative connesse alle attività di preparazione e di gestione dei progetti. Per una maggiore chiarezza, sarebbe opportuno specificare che tra queste spese possono essere considerate anche quelle sostenute dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni non governative per il personale impiegato in queste attività".



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 20 MARZO 2012 N. 72

Le osservazioni contenute nella presente risoluzione, che ne costituiscono parte integrante, sono inviate:

alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle relative Commissioni di merito e competenti in materia di affari europei, al fine dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;

al Ministro per le politiche europee;

al Ministro per la coesione territoriale;

al Ministro dell'Ambiente;

alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli